

REGOLAMENTO DI ATENEO SUI MASTER UNIVERSITARI

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Articolo 1

Ambito del Regolamento

- 1 In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo può attivare Master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della Laurea, della Laurea Magistrale o della Laurea magistrale a Ciclo Unico alla conclusione dei quali sono rilasciati i relativi titoli secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
- 2 Per conseguire il Master universitario, lo studente deve acquisire almeno 60 crediti a cui corrispondono almeno 1.500 ore di impegno complessivo. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di norma pari a un anno. Possono essere riconosciuti dei crediti in ingresso, con conseguente riduzione delle attività didattiche previste dal Master, nel caso si dimostrino conoscenze o abilità professionali strettamente attinenti al piano di studio del Master, purché non già utilizzate ai fini del conseguimento del titolo che dà accesso al Master e comunque in misura non superiore a 1/4 del totale dei crediti previsti dal Master.
- 3 Le schede dei singoli Master, redatte sulla base del modello in allegato, che costituisce parte integrante del presente regolamento, stabiliscono i titoli di studio universitari o titoli equipollenti che ne consentono l'accesso.

Articolo 2

Finalità

- 1 L'ordinamento didattico dei Master universitari deve essere finalizzato alla formazione di figure professionali utili al territorio, previa consultazione del mondo produttivo, dei servizi e delle professioni, e comunque ispirato a esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.

Articolo 3

Frequenza dei Corsi

1. La frequenza ai Corsi di Master è obbligatoria. Non saranno consentite assenze dall'attività didattica e dallo *stage* in percentuale superiore al 30%.
2. L'inosservanza degli obblighi di frequenza comporta l'esclusione dalla prova finale e preclude il rilascio del titolo.

Articolo 4

Istituzione/rinnovo e Attivazione dei Corsi

- 1 I Corsi di Master possono essere istituiti anche in collaborazione con Enti esterni Pubblici e/o Privati, e/o con il supporto delle Fondazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, e/o in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale.
- 2 Le proposte di istituzione/rinnovo e attivazione dei Master universitari, in risposta ad un avviso, che prevederà due scadenze temporali, sono avanzate su iniziativa di almeno tre docenti/ricercatori di ruolo, di cui almeno uno appartenente all'Università di Foggia, che garantiscono la qualità del progetto formativo e andranno a costituire il Comitato dei Garanti di cui all'articolo 6.
- 3 Le proposte di istituzione e attivazione sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, ad eccezione dei Master reiterati, previo parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo. I Master universitari sono istituiti/ rinnovati e attivati con decreto del Rettore.
- 4 La proposta di istituzione/rinnovo e attivazione di un Corso di Master deve essere compilata secondo la scheda allegata al presente regolamento e deve contenere:
 - a. l'analisi dell'esigenza formativa e degli obiettivi formativi specifici e di apprendimento;
 - b. la progettazione delle attività didattiche, secondo quanto specificato nella scheda Master;
 - c. la dichiarazione del Comitato dei Garanti, che assicura la sostenibilità e la qualità del progetto formativo;
 - d. il piano di fattibilità riguardante le strutture (aule, biblioteche, ecc.) e l'eventuale personale di supporto;
 - e. l'individuazione dei moduli didattici da affidare a docenti ed esperti interni e quelli da affidare a docenti ed esperti esterni di elevata qualificazione;
 - f. il piano finanziario, sia con riguardo alle entrate (contributo richiesto ai frequentanti e altre entrate), sia con riferimento alle uscite (docenze, personale T.A., funzionamento, investimenti, ecc.);
 - g. l'individuazione del Dipartimento che assume, con apposita delibera da allegarsi alla scheda, la responsabilità della gestione amministrativo-contabile del Master e la verifica della sua sostenibilità didattica;
 - h. il parere di un Comitato Tecnico, appositamente istituito, rappresentativo a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni;
 - i. il parere di una Commissione Didattica di Ateneo, appositamente costituita, che verifichi la "sostenibilità della didattica" dei Master e che svolga un ruolo "super partes" in merito alla offerta complessiva dei Master e di visibilità sinergica con l'offerta di primo e di secondo livello.
- 5 Al fine di favorire collaborazioni interdipartimentali, interateneo e internazionali, la predetta Commissione Didattica di Ateneo, ove ravvisi profili di omogeneità tra due o più progetti formativi presentati in risposta al medesimo avviso, propone di accorpare le relative iniziative.
- 6 Le schede dei Master interuniversitari determinano le particolari norme organizzative e di gestione che ne regolano il funzionamento e attribuiscono ad uno degli Atenei convenzionati l'iscrizione dei

relativi studenti e la responsabilità amministrativa del Corso, compreso il rilascio del titolo di studio che può essere anche congiunto. I rapporti tra le parti saranno regolati, nel dettaglio, dalle specifiche convenzioni che dovranno essere allegate alle schede dei Master.

- 7 L'attivazione di un Corso di Master è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti che consenta la copertura dei costi previsti dal piano finanziario.
- 8 Nel caso in cui un Master non venga attivato per mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti di cui al comma precedente, la proposta di istituzione/rinnovo e attivazione può essere reiterata nel medesimo anno accademico mediante semplice comunicazione del Coordinatore con riferimento alla documentazione già approvata. Qualora il Master non venga attivato a seguito di reiterazione o di proroga del bando per due volte, anche non consecutive nel medesimo anno accademico, il Master potrà essere riproposto per l'anno accademico successivo.

Articolo 5

Progetto Formativo

- 1 La scheda del Master deve contenere tutte le informazioni inerenti il progetto formativo e le altre salienti informazioni di carattere generale.
- 2 Il progetto formativo del Master può essere costruito anche in base ad una struttura che si compone di moduli tematici, ciascuno o gruppi di essi equivalenti ad uno *Short Master*, ad un Corso di Perfezionamento ed Aggiornamento Professionale, ad uno *Specific Skill Training* o ad una *Summer/Winter School*, di cui al relativo Regolamento di Ateneo.
- 3 Alle attività di tirocinio e stage deve essere riservato un numero di crediti non inferiore a 10 CFU.

Articolo 6

Organi del Master

- 1 Organi del Master sono il Coordinatore, il Comitato dei Garanti e il Gruppo di Valutazione Interna del Corso.
- 2 Il Coordinatore è indicato nella scheda Master, presiede il Comitato dei Garanti e svolge tutte le funzioni gestionali, salvo quelle specificamente attribuite al Comitato dei Garanti. In caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Comitato dei Garanti, salvo successiva ratifica. Un docente non può essere Coordinatore di più di tre Master dell'Ateneo nel medesimo anno accademico.
- 3 Il Comitato dei Garanti è composto dai docenti proponenti ed è presieduto dal Coordinatore.
- 4 Il Gruppo di Valutazione Interna è costituito dal Coordinatore, che lo presiede, da un docente del Master esterno al Comitato dei Garanti, da uno studente del Corso medesimo, designato dagli studenti del corso medesimo, da un tecnico-amministrativo in servizio presso la struttura responsabile del Master e da un componente esterno, rappresentativo a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, provvisto di adeguata professionalità, nominato dal Comitato dei Garanti su proposta del Coordinatore.
- 5 Gli organi dei Master istituiti tramite convenzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, sono regolati dalla convenzione medesima, in coerenza con i principi espressi nel presente regolamento.
- 6 La stipula delle convenzioni per lo svolgimento di *stage* e/o tirocini è demandata alla struttura

responsabile del Master. Le convenzioni hanno, di norma, durata corrispondente a quella del Master.

Articolo 7

Attribuzione incarichi di insegnamento

- 1 Il corpo docente del Corso di Master potrà comprendere esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro, delle organizzazioni pubbliche e private e delle imprese.
- 2 Le procedure per l'affidamento di attività didattiche nei master a docenti interni all'Ateneo vengono svolte dal Dipartimento in cui è incardinato il master, nel rispetto delle disposizioni legislative e del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell'Università di Foggia.
- 3 I docenti e i ricercatori in servizio presso l'Università di Foggia svolgono le attività previste dall'ordinamento didattico del Master nell'ambito dell'adempimento dei loro doveri didattici, garantendo, prioritariamente, per il numero di ore previsto, la didattica relativa ai Corsi di laurea di primo e secondo livello.
- 4 Ai docenti in servizio presso l'Università di Foggia può essere corrisposto il compenso solo nel caso in cui abbiano regolarmente assolto gli obblighi didattici assunti nel corso dell'anno accademico precedente.
- 5 I docenti in servizio presso l'Università di Foggia possono richiedere che il compenso a loro spettante sia trasferito, totalmente o in parte, al Dipartimento di appartenenza, per essere utilizzato quale quota servizi per le attività di ricerca.
- 6 Nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'attività di docenza, ufficiale e integrativa, può essere affidata anche a docenti esterni, mediante:
 - a) affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, così come previsto dall'articolo 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - b) valutazione comparativa.
- 7 Al fine di favorire l'internazionalizzazione e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 23 comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'Università di Foggia può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati *ad hoc* da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
- 8 Gli incarichi di cui al presente articolo possono essere affidati anche a titolo gratuito a dipendenti pubblici o privati o lavoratori autonomi, nel limite, per anno accademico, del 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Università di Foggia.
- 9 L'affidamento diretto a esperti di elevata e documentata qualificazione in discipline previste dal piano didattico del Master, è ammesso, con deliberazione motivata del Dipartimento in cui è incardinato il corso.
- 10 Nel caso di procedura di valutazione comparativa, si applica, ove compatibile, il Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell'Università di Foggia.
- 11 Il Dipartimento in cui è incardinato il Master emana i bandi per la copertura degli insegnamenti da affidare a titolo gratuito o a titolo retribuito; gli incarichi sono conferiti dal Direttore del Dipartimento, su proposta del Comitato dei Garanti, previa valutazione comparativa delle domande pervenute.

- 12 Nel caso di affidamento a titolo retribuito, la spesa graverà esclusivamente su fondi di pertinenza del Master ad eccezione di quanto previsto all'articolo 7, comma 7.
- 13 Il compenso da corrispondere, al netto degli oneri a carico ente, è determinato, per ciascuna ora di insegnamento, tra un minimo di € 25 e un massimo di € 100, sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, del Regolamento per la disciplina degli incarichi didattici dell'Università di Foggia.
- 14 La liquidazione dei predetti compensi avverrà a conclusione del rispettivo incarico, previa attestazione di regolare svolgimento dell'attività da parte del Coordinatore del Master.

Articolo 8

Tutor

- 1 Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del Corso di Master, il Comitato dei Garanti può, ove necessario, individuare, tramite procedure comparative bandite dal Dipartimento, uno o più *tutor* per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di *stage* o di tirocinio.

Articolo 9

Modalità di accesso

- 1 Per accedere ai Master di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea di primo o di secondo livello o Laurea vecchio ordinamento. Per accedere ai Master di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica o magistrale o titoli conseguiti ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e ss.mm.ii., o titoli conseguiti secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto medesimo, o Laurea vecchio ordinamento. L'ammissione al Master è necessariamente subordinata al superamento di una o più prove soltanto nel caso in cui il numero delle domande di ammissione superi il numero massimo previsto di iscrivibili.
- 2 Il bando per l'accesso al Master dovrà contenere le modalità di svolgimento della prova e/o i titoli valutabili, il numero minimo e massimo di partecipanti e il contributo che ogni studente dovrà versare per l'iscrizione. Per la presentazione della domanda di ammissione il candidato è tenuto al versamento di una tassa nella misura di € 52, secondo le modalità di pagamento di cui all'Allegato A del Regolamento di Ateneo Tasse e Contributi.
- 3 Il personale tecnico-amministrativo dipendente dell'Università di Foggia, purché in possesso dei requisiti per l'ammissione, è ammesso senza necessità di selezione ed è dispensato dal pagamento della tassa di € 52,00 di cui al comma precedente; esso non concorre a formare il numero massimo di iscrivibili. La tassa di iscrizione al Master per il personale tecnico e amministrativo dell'Università di Foggia è pari al 30% del costo di iscrizione ordinario e in ogni caso non superiore ad € 1.000,00. Ulteriori agevolazioni potranno essere previste dagli organi di governo dell'Ateneo.
- 4 Potranno essere previste, per specifiche iniziative, eventuali agevolazioni che prevedano la gratuità o la percentuale di riduzione dei costi di iscrizione, fermo restando la copertura finanziaria dei costi.

Articolo 10

Rilascio del Titolo

- 1 Il titolo di Master viene rilasciato, a seguito della certificazione della conclusione del Corso, a firma del Coordinatore del Master, del Rettore e del Direttore Generale dell'Università di Foggia, salvo le ipotesi di titoli congiunti che saranno regolamentati dai relativi accordi tra le parti.

Articolo 11

Valutazione dei Corsi

A) Corsi di Master rinnovati

- 1 Il Corso di Master deve essere valutato sotto il profilo dell'efficacia didattica e del rispetto di criteri di equilibrio economico-finanziario.
- 2 A tal fine, il Gruppo di Valutazione Interna si riunisce e redige una relazione intermedia e/o finale sull'organizzazione tecnico-didattica delle attività svolte. Il Coordinatore redige, altresì, una relazione economico-finanziaria. Le relazioni sono trasmesse al Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- 3 Il Nucleo di Valutazione di Ateneo è chiamato a rendere un parere mediante:
 - a) la rilevazione dei giudizi dei partecipanti, in linea con le metodologie utilizzate dagli altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo;
 - b) la relazione intermedia e/o finale del Gruppo di Valutazione Interna del Corso;
 - c) la relazione economico-finanziaria del Coordinatore;
 - d) un questionario anonimo di valutazione complessiva sia della didattica frontale che dello stage che ogni studente dovrà compilare in sede di discussione della prova finale;
 - e) i registri delle lezioni;
 - f) i questionari somministrati ai docenti sulla qualità dei servizi e dell'organizzazione.
4. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, in caso di parere negativo sulla scorta della predetta documentazione, potrà proporre di non reiterare il Corso in questione e, nei casi più gravi, di precludere al Coordinatore la presentazione di proposte di Master per il successivo anno accademico.
5. Il Presidio della Qualità di Ateneo, inoltre, assume il ruolo di indirizzo e coordinamento delle attività di monitoraggio degli esiti dei percorsi formativi in maniera tale da fornire all'Ateneo una visione di insieme dei risultati dell'offerta formativa dei Master.

B) Proposta dei Corsi di Master di nuova attivazione

1. Il Nucleo di Valutazione potrà esprimere il proprio parere relativamente alle nuove proposte di Master così come agli esiti dei Corsi erogati a condizione che la documentazione prevista dall'art. 4 del presente regolamento, pervenga in maniera completa e con congruo anticipo rispetto alle scadenze stabilite nell'avviso emanato con nota rettorale.

Articolo 12

Gestione amministrativo-contabile

1. I Master sono finanziati con:
 - a) le quote di iscrizione degli studenti;
 - b) i contributi di enti pubblici e privati esterni;
 - c) eventuali contributi dell'Ateneo e delle strutture universitarie partecipanti (Dipartimenti, ecc.), in misura non superiore al 30% del totale delle entrate previste dal piano finanziario.
- 2 La percentuale da trattenere a favore dell'Ateneo è del 9%; Un'altra percentuale del 5% dovrà essere trattenuta a favore della struttura responsabile della gestione del Master. Le predette percentuali si applicano esclusivamente alle quote di iscrizione degli studenti, ivi comprese quelle coperte da borse di studio.
- 3 Gli eventuali residui attivi, ove possibile, saranno destinati alla reiterazione dell'iniziativa didattica. In caso di mancata reiterazione essi saranno riassegnati secondo le indicazioni del Comitato dei Garanti.
- 4 Per le attività di Coordinamento Scientifico è previsto un compenso massimo pari al 10% del budget complessivo e, comunque, fino ad un massimo di € 8.000,00 lordi.
- 5 Per le attività di collaborazione e di coordinamento del personale T.A. si applicheranno le disposizioni recate dal vigente regolamento di ateneo ex art. 43, comma 4, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti delle quote a tal fine stanziato nell'ambito del piano finanziario del Master approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13

Disposizioni Finali

- 1 Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge, lo Statuto ed i Regolamenti di Ateneo.
- 2 Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dall'a.a. 2025-2026.